



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1

Napoli, (data del protocollo)

Urgente a mezzo posta elettronica certificata

Ai Segretari generali e agli Ufficiali
elettorali dei Comuni dell'area
metropolitana di Napoli

LORO SEDI

e, p.c. Alla Presidenza della Corte d'appello
di NAPOLI

Circolare n. 24 /Elett. 2024 Eur - Amm

Oggetto: Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Nomina dei presidenti e degli scrutatori degli uffici elettorali di sezione e altri adempimenti dei Comuni.

In vista delle consultazioni elettorali in oggetto, stante il concomitante svolgimento, negli stessi giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, del turno ordinario annuale di elezioni amministrative in ventidue comuni di questa area metropolitana, si richiamano alcuni ulteriori adempimenti preparatori dei procedimenti elettorali, di competenza delle amministrazioni comunali.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, deve considerarsi giorno della votazione quello di domenica 9 giugno 2024.

A) Nomina dei presidenti di seggio

Entro il trentesimo giorno antecedente a quello della votazione, quindi entro venerdì 10 maggio 2024, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, il Presidente della locale Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere, tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel comune in cui è ubicato il relativo ufficio elettorale di sezione.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Il medesimo Presidente, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, quindi entro lunedì 20 maggio 2024, trasmette a ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia di eventuali successive variazioni.

2

B) Nomina degli scrutatori

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente a quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, quindi tra mercoledì 15 maggio e lunedì 20 maggio 2024, in ciascun comune, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco (o di altro organo di vertice in carica nell'ente) da pubblicare nell'albo pretorio online e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione online, si allega alla presente nota, anche in formato word, il modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori. Per il ritiro degli esemplari del manifesto in formato cartaceo, da affiggere in luoghi pubblici, si fa riserva di comunicare la data in cui potrà avvenire il ritiro degli presso il deposito elettorale sito in questo capoluogo, alla via Nuova Pazzino.

Il sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel minor tempo possibile, e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente a quello della votazione, cioè non oltre sabato 25 maggio 2024.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno precedente la votazione**, e quindi **non oltre giovedì 6 giugno 2024**.

Il sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

precisione e speditezza ogni adempimento a essi demandato. Dovrà, inoltre, richiamare le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del D.P.R. 30 marzo 1957.

3

C) Acquisizione di ulteriori disponibilità all'esercizio delle funzioni di componente degli uffici elettorali di sezione e rilevazione aggregata dei dati relativi al numero dei Comuni che avranno provveduto alla predisposizione dei relativi elenchi aggiuntivi

Si richiama, con l'occasione, il contenuto delle circolari n. 14 dell'11 aprile e n. 21 del 2 maggio scorso, concernenti l'acquisizione, da parte di ogni Comune, di ulteriori disponibilità di propri elettori, sebbene non iscritti all'albo degli scrutatori, a essere inseriti in apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell'esercizio delle funzioni di scrutatore o anche di presidente di seggio in tutti i casi di improvvisa vacanza dei componenti originariamente designati presso gli uffici elettorali di sezione.

In particolare, si rammenta quanto richiesto al riguardo con la circolare n. 21 del 2 maggio u.s., di comunicare a questa Prefettura, entro il prossimo 6 maggio e, ancora, entro il successivo 20 maggio, l'avvenuta predisposizione dell'elenco aggiuntivo degli elettori disponibili alle sostituzioni.

D) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e dell'attestato sostitutivo

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e in ispecie a coloro che alla data di votazione della domenica, 9 giugno 2024, avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga organizzativamente ed economicamente preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa.

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i Comuni potranno altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza, o, nel solo caso di smarrimento, anche una dichiarazione sostitutiva.

Ciascuno di codesti Comuni vorrà inoltre verificare la disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nei giorni della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate a questa Prefettura direttamente al deposito elettorale.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciato dal sindaco, ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

E) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei giorni della votazione (sabato 8 e domenica 9 giugno 2024) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 15 alle ore 23 del sabato e dalle ore 7 alle ore 23 della domenica;
- nei due giorni antecedenti alla data di votazione della domenica, cioè venerdì 7 giugno dalle ore 9 alle ore 18, e sabato 8 giugno già a partire dalle ore 9.

Codesti Comuni vorranno, altresì, adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa i giorni di votazione e gli orari di apertura degli uffici elettorali di sezione e di quelli comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

F) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili

A tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorirne il raggiungimento dei seggi.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 15/1991.

Ogni comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con ogni mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche, sia i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio comune, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, un'attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del proprio comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni elettorali, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi da **giovedì 6 a sabato 8 giugno 2024**, la competente azienda sanitaria locale dovrà garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, come già evidenziato con la precedente corrispondenza, una delle quattro cabine da allestire, salva comprovata impossibilità logistica, presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata ai portatori di handicap.

Sui contenuti e sugli adempimenti previsti dalla presente circolare, si richiama la massima attenzione delle SS.LL., anche al fine di assicurare ogni utile collaborazione alla Corte di appello in funzione delle nomine di cui alla lettera A), avendo cura, inoltre, di sensibilizzare le competenti aziende sanitarie locali relativamente agli adempimenti di cui alla lettera F), concernenti il rilascio delle relative certificazioni o attestazioni mediche.

Il Dirigente dell'Ufficio elettorale provinciale
Vice Prefetto
(S. di Martino)

FV